

XLI.

TORNATA DEL 22 GENNAIO 1901

Presidenza del Vicepresidente CANNIZZARO.

Sommario. — *Comunicazione del presidente sulla salute del senatore Giuseppe Verdi — Sunto di petizioni — Comunicazione — Votazione a scrutinio segreto — Nomina di scrutatori — Seguito della discussione del progetto di legge: « Disposizioni sulla emigrazione » (n. 29 - urgenza) — Parla, nella discussione generale, il senatore Pierantoni — Chiusura di votazione — Ripresa della discussione — Parlano i senatori Lampertico, relatore, ed Odescalchi — Chiusura della discussione generale — Rinvio a domani della discussione degli articoli.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti il ministro degli affari esteri, della marina, delle poste e dei telegrafi, dell'agricoltura, industria e commercio di grazia e giustizia, del tesoro, della guerra.

COLONNA D'AVELLA, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Comunicazione della Presidenza sulla salute del senatore Giuseppe Verdi

PRESIDENTE. Signori senatori, con animo afflitto debbo darvi la dolorosa notizia che Giuseppe Verdi è gravemente ammalato. La Presidenza ha chiesto con ansietà continue notizie sullo stato di salute del nostro illustre collega. Purtroppo i dispacci che si sono ricevuti finora alimentano poco la nostra speranza. Non ostante ciò, emettiamo il voto che egli possa ancora essere conservato all'Italia. (*Bene*).

DEL ZIO. Così sia. Ci associamo a questa speranza.

BOCCARDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOCCARDO. Io ho chiesto di parlare per esprimere i medesimi sentimenti, che più autorevolmente ha manifestato il nostro egregio Presidente. Quindi non mi resta che pregare la Presidenza acciocchè voglia esprimere all'illustre Verdi ed alla sua famiglia l'augurio che il Senato fa per la conservazione di lui, che è una delle più pure glorie dell'Italia nostra. (*Benissimo*).

FINALI, *ministro del tesoro*. Domando la parola..

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *ministro del tesoro*. Al voto espresso dall'egregio Presidente prende parte vivissima il Governo del Re che si associa alla proposta dal senatore Boccardo.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta del senatore Boccardo alla quale ha aderito il Governo, per mezzo del ministro del tesoro. Vogliamo metterla ai voti?...

Voci. No, no.

PRESIDENTE. La Presidenza dunque si farà un dovere di trasmettere all' illustre infermo il voto del Senato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Colonna D'Avella di dare lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

COLONNA D'AVELLA, *segretario*, legge: Sunto di petizioni:

« N. 17. — La Delegazione nazionale dei collegi di ragionieri espone, nell'interesse della classe dei ragionieri, alcune considerazioni relativamente al disegno di legge « Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti ».

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Do lettura della seguente lettera pervenuta alla Presidenza dall'onor. ministro degli affari esteri:

Roma, 3 gennaio 1901.

Eccellentissimo signor Presidente,

« È qui unita una copia delle convenzioni e delle dichiarazioni stipulate all'Aja in seguito alla Conferenza per la pace, alle quali l'Italia ha aderito e per le quali sono già state scambiate le ratifiche.

« Le convenzioni riguardano:

1. il regolamento pacifico dei conflitti internazionali;
2. le leggi e i costumi della guerra su terra;
3. l'adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864.

« Le dichiarazioni hanno per oggetto:

1. l'interdizione di lanciare proiettili o esplosivi dai palloni o con altri mezzi analoghi nuovi;
2. l'interdizione di fare uso di proiettili che abbiano l'unico scopo di spandere gas asfissianti o deleteri;
3. l'interdizione di impiegare palle che si aprano o si schiaccino nel corpo umano.

« Ho l'onore di rimettere questi atti alla Eccellenza Vostra, acciocchè, in conformità di quanto è prescritto dall'articolo 5 dello Statuto, ne sia data notizia al Senato.

« Piaccia intanto all'Eccellenza Vostra di gradire l'attestato della mia alta osservanza.

« VISCONTI VENOSTA ».

Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri di questa comunicazione.

Questi documenti saranno stampati e distribuiti ai signori senatori.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la votazione per la nomina:

di un Commissario in ciascuna delle seguenti Commissioni permanenti:

di Finanze;

per le Petizioni;

per i Trattati internazionali;

per i Decreti registrati *con riserva*;

di un Commissario di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il Culto.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli scrutatori per le diverse votazioni testè eseguite.

Credo possa bastare una sola Commissione di spoglio composta di sette senatori per tutte le votazioni.

Se non vi sono opposizioni, così s'intenderà stabilito.

Risultano scrutatori i signori senatori: Visocchi, Caracciolo, Rattazzi, Borgatta, Di Marco, Vacchelli, Garneri.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Disposizioni sulla emigrazione » (N. 29 - urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del [disegno di legge: « Disposizioni sull'emigrazione ».

Come il Senato ricorderà, ieri fu iniziata la discussione generale. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni, iscritto.

PIERANTONI. Signori senatori. Io non ho il bene di essere intimamente conosciuto dal maggior numero dei colleghi che sono lume ed ornamento di questa assemblea; ma coloro i quali hanno virtù di benevolenza e di amicizia per me, mi possono dare questa testimonianza che l'anima mia non accoglie invidia; e ne ho dato amplissima prova con la condotta che osservai per lunghi anni qui dentro nell'esercizio più che dei miei diritti, dei miei doveri. Non ho invidiato nè invidia i numerosi colleghi che, avendo illimitata fiducia per i ministri, che rapidamente occupano il Governo, e nell'opera dell'Ufficio centrale accettano continuamente i disegni di legge, che esprimono la concordia dei ministri e dell'Ufficio anzidetto, e si appressano con animo sicuro a dare il voto cercando l'urna bianca, che potrebbe dirsi gelida come la neve, ma che può parere innocente come una colomba.

Io ispirato dal sentimento, che qualcuno disse esagerato, dell'alta tutela del mandato legislativo, mi affanno, benchè il parlar fia indarno, a sostenere le convinzioni della mia ferma coscienza facendo assiduo ricordo de' miei modesti studi. Ma a quale fine? Un giorno un degnissimo amico, l'illustre e rimpianto presidente Farini, mi chiese: perchè tanto ti affanni? Gli risposi: perchè nell'ora più o meno vicina che mi darà quella lode, che la clemenza dei colleghi tributa agli estinti, si dica almeno che fui un senatore di buone intenzioni.

Ieri l'onor. ministro degli affari esteri, costretto di continuo a parlare con la misura e la prudenza che addimanda la cosa internazionale, ebbe, contro lo stile dei suoi discorsi, un momento di emozione, quando parlò dei sentimenti di umanità, a cui il Governo del Re s'ispirò nel proporre il disegno di legge che è sottoposto al nostro esame.

Egli deve credere che tutti qui siamo accesi dai sentimenti d'umanità per gli umili. La sola divergenza di opinione può dipendere dallo studio al fine di sapere: se questo schema di legge davvero salvi l'onore nazionale e tuteli per umanità l'afflitta e derelitta classe degli emigranti, vittime delle crudeli e malvagie speculazioni di alcuni individui ovvero, se il disegno non tradisca le promesse che furono annunziate.

Fu cosa vergognosa che mentre il secolo pas-

sato si agitò fortemente per abolire la tratta dei negri, un più turpe mercato, il traffico inumano del sangue latino, dei nostri agricoltori e operai, si consumasse senza pietà.

Espongo gli obbietti sui quali verserà la mia umile, ma convinta parola. Innanzi tutto stimo necessaria la disamina di una questione importante di ragione costituzionale: il vedere se questo disegno di legge, che viene annunciato nell'ordine del giorno con la nota dell'*urgenza*, risponda ai canoni del diritto costituzionale e rispetti il maggiore dei diritti dell'uomo, la libertà individuale.

Urge il sapere se davvero il primo Ministero del nuovo Re d'Italia abbia osservato la promessa giurata dalla Corona di mantenere fedelmente intatte le istituzioni parlamentari.

Dopo questi due indagini farò una rapida analisi delle singole parti della legge per dimostrare le lacune e le disposizioni, che a modo mio di credere sono norme erronee di ragione, di governo e d'amministrazione, per giungere alla conclusione, la più buona e blanda che io possa prendere, di astenermi di votare la legge sperando che altri possa dimostrare meglio di me che essa prepara un nuovo disinganno alla classe dei sofferenti, e prepara nuove molestie, agitazioni e rampogne contro voi che sedete su quei banchi, e gli altri che più tardi vi sederanno.

Nello intraprendere le dimostrazioni annunziate, dichiaro che mi trovo in disagio, perchè la dotta e umanissima Relazione del mio egregio amico il senatore Lampertico, contro il quale spesso scesi a battaglia di parola, ma del quale rimasi sempre affettuoso amico, o vincitore o vinto, fu scritta senza la severa osservanza di un precetto del nostro regolamento, ch'è legge interna del Senato. Ascoltatene il comando dell'art. 48, che spesso mi suona nella mente e regola la mia parola:

« Gli oratori avranno particolare cura di astenersi da ogni diretta allusione a cose dette o fatte nella Camera dei deputati all'infuori di una semplice enunciazione ». Ora vedete caso strano, novissimo! Tutte le Costituzioni, che sanzionarono il sistema rappresentativo, eccetto la Grecia e qualche altro Stato, che ha pluralità di assemblee per ceti, introdussero il sistema bicamerale nelle due assemblee legislative al fine di ottenere con la divisione del

potere legislativo, essendo il Re *caput et finis Parlamenti*, lavoro di emendazione e che l'aumento delle leggi riesca opera prudente e civile, e non sia l'espressione di una poco ponderata volontà di maggioranza.

Ebbene, in questo disegno di legge la venerabile Commissione (*ilarità*) che siede in quel banco (dirò la veneranda Commissione) ha licenziata questa frase: che vi erano degli *emendamenti plausibili*, ma che non erano da accettarsi, perchè si correrebbe il rischio che questa legge, ritornando alla Camera elettiva, non sarebbe approvata, e con un movimento oratorio aggiunge: *che quelli che oggi censurano la legge non fanno attenzione a ciò che le loro censure non hanno più ragione di essere*. Poichè detta frase l'onor. Lampertico la scrisse prima che io parlassi, debbo pensare che si riferisca alle persone che fuori dell'aula con la stampa con le petizioni hanno censurato il disegno; altrimenti ciascun oratore che esercita il diritto di discussione si sentirebbe interdetto. La frase del senatore Lampertico altrimenti mi ricorda un aneddoto della censura politica napoletana.

Un poeta scrisse:

I francesi che verranno ... tomba avranno e non altar.

Il censore aggiunse: *qui si parla dei francesi passati e non futuri*.

Se il sentimento del relatore fosse indirizzato agli oratori che avevano coscienza di criticare la legge, io non saprei perchè noi saremmo chiamati a discutere le leggi sotto il monito di non dovere dire parola in Parlamento. (*Ilarità*). Avrei compreso che il disegno di legge fosse stato stimato perfetto, reputato completo dall'Ufficio centrale tanto da non temere obiezioni. In questo caso avrei temuto di combattere contro valorosi colleghi che non potrei vincere; invece si trovano due cose stranissime nella legge: l'una, che l'Ufficio centrale non vuole emendamenti, l'altra poi che propone *quattro ordini del giorno*, che sono manifestazioni di lacune da colmare e di danni da evitare. Quale grandissima contraddizione!

Come conciliare simigliante antitesi?

Non vo ricordare al Senato, che ben lo sa, che cosa sia un *ordine del giorno*: esso serve a tante cose, a fare una censura al Governo, può essere il modo di eliminare una discussione può esprimere la fiducia o la sfiducia politica.

Talvolta è un invito, è un mandato che si dà al Governo di esercitare la iniziativa costituzionale e presentare disegni di leggi.

Più tardi dimostrerò che i *quattro ordini del giorno* - in parte sono inutili - in parte sono in contraddizione coi testi della legge; sicchè il Senato è invitato a quest'opera strana di riconoscere cattiva e da emendarsi la legge nel momento in cui la si accetta.

E poichè il voto delle maggioranze delle due Assemblee conferisce il diritto alla Corona di dare la sanzione, gli *ordini del giorno* somigliano ai sospiri di innamorati che soffrono la volontà delle donne infedeli. (*Ilarità*).

Avrei potuto comprendere che se la legge fosse di suprema importanza, di gravissima urgenza, gli animi nostri dovessero soffrire una coazione da andare giustificata col detto che dichiara, l'ottimo nemico del buono; il Senato si rassegnerebbe a votarla.

Invece il disegno di legge è cosa nuovissima nella storia del diritto parlamentare: contiene una specie di lista di precetti discutibili, che debbono essere espliciti mediante regolamenti; manca del carattere obbligatorio per i cittadini, poichè si deve aspettare una serie di decreti che saranno pubblicati. Esso viola le DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI che governano la pubblicazione delle LEGGI e sono scritte innanzi al CODICE CIVILE; ma che comprendono ogni specie di leggi. *Le leggi promulgate dal Re divengono obbligatorie in tutto il Regno nel decimo quinto giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che nella legge promulgata sia altrimenti disposto. La pubblicazione consiste nella inserzione della legge nella RACCOLTA UFFICIALE delle LEGGI E DECRETI e nell'annunzio di tale inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.*

È lecito al Parlamento di ridurre o prolungare detti termini, e si sa che la legge posteriore abroga l'antecedente. Invece recate la vostra attenzione all'articolo 37:

« La esecuzione di questa legge sarà fissata per decreti reali di mano in mano che si renderà possibile l'impianto dei servizi in essa indicati ».

Ma è una legge questa che noi andiamo esaminando? È lecito rendere indeterminato il tempo e sottometterlo alla possibilità? È lecito sostituire i decreti al precetto legislativo? Non è

edizione di poteri? Cito il rimanente testo dell'articolo.

« I decreti medesimi avranno per effetto di abrogare la legge 30 dicembre 1888, n. 5866, S. III nelle parti corrispondenti a quelle della legge presente, delle quali sarà gradatamente determinata l'entrata in vigore; in modo che tutte le disposizioni della presente legge siano attuate non più tardi di un anno dopo la sua pubblicazione ».

Mi sembra che per tale articolo si permetta una specie di contatore meccanico, col quale il potere esecutivo con una serie di decreti fatti a mesi o a quindicine farà tutto quello che crederà prudente di fare e di cui forse non ha ora il pensiero. Procedo innanzi.

Come si concilia questo sistema nuovo di dare leggi alla patria con l'art. 6 dello Statuto che vuole che i regolamenti siano fatti soltanto per l'esecuzione delle leggi senza dispensarne dall'osservanza.

Più appresso dimostrerò che la legge ammette la onnipotenza dei regolamenti per molteplici obbiettivi. L'Ufficio centrale mentre delega la potestà legislativa crede con uno dei suoi *ordini del giorno* di ridurre la potestà raccomandando al ministro che i Regolamenti non escano dai limiti della Costituzione.

Onorevoli signori, io so serbare la misura della parola, e non voglio severamente qualificare questa contraddizione che l'umana ragione e il sentimento del dovere non consentono. I numerosi testi, che contengono abdicazioni del potere legislativo, non possono essere ridotti da voti, che nulla dicono o che provano soltanto le dolorose condizioni della nostra vita politica.

Dimostrata sommariamente l'impossibilità costituzionale della legge, io prendo ad esaminarne rapidamente le sue parti.

Il disegno di legge si divide in cinque capitoli, ciascuno dei quali solleva molteplici problemi che fanno tremare la mente e il cuore a chi sente la responsabilità dell'ufficio di legislatore.

Seguirò uno per uno i capitoli della legge e farò palesi le mie convinzioni, certo del vostro compatimento, con la intenzione di essere possibilmente breve.

Osservo innanzi tutto che le due assemblee, le quali rappresentano il fiore della nazione, si

sono trovate nell'impotenza di risolvere detti problemi economici, giuridici e di ordine politico internazionale. Quali saranno gl'ignoti uomini che meriteranno la fiducia del Ministero, che avranno maggiore prudenza e maggiore sapienza di quella dei ministri e dei legislatori?

Ed anche qui si ha un ordine del giorno, che mi sa di una ingenuità nuova. L'ordine del giorno, n. V, raccomanda al Governo di tenere il numero degli impiegati nei limiti strettamente necessari. La raccomandazione fa supporre che il Governo voglia ancora aumentare la burocrazia italiana e dare sinecure?

Nella relazione si raccomanda benanche la buona scelta dei commissari e degli impiegati. È cosa vana codesta e tale che non mi piega l'animo a raccomandarne la votazione al Senato. Non concorsi, non organici, non condizioni: tutto è arbitrio ministeriale; ma la miseria del bilancio correggerà la larghezza delle potestà.

L'onor. collega Vitelleschi ieri giustamente disse: questa è una legge di storico valore e raccomandava di non offendere le supreme leggi della natura. Occorre pertanto impedire ogni confusione. Nelle prime parole della legge il diritto di emigrare è riconosciuto, onde ben si dice: la libertà di emigrazione essere circoscritta nei limiti della legge.

Nessuno può negare che la libertà del cittadino debba trovare la sua limitazione nella ragione dello Stato e nella osservanza di stringenti doveri.

Io domando all'onor. relatore e al signor ministro degli affari esteri: si è determinata bene la differenza che corre tra il diritto di viaggiare, di uscire dal Regno, e quello di emigrare? Si è cercato di definire l'ardua distinzione fra l'emigrazione permanente e la temporanea? Si è studiata l'attinenza della emigrazione con la mutazione di cittadinanza forzata e col fatto ancora più grave di un solo uomo sottoposto a due cittadinanze?

Emigrare significa uscire dal paese per andare a vivere in un altro con animo di non fare sollecito ritorno, e si applica all'individuo, alle famiglie, ad un popolo. Le nozioni da me indicate sono condizioni di fatto e di ragione essenzialmente distinte fra loro, e non bisogna cadere in equivoci. Altrove scrissi, altrove di frequente ricordo alla gioventù studiosa le im-

migrazioni, le emigrazioni e le colonizzazioni dell'antichità, spesso confuse, non distinte.

Le emigrazioni collettive crearono nuovi Stati, produssero sovrapposizione e fusione di genti. Le emigrazioni ebbero cause varie: la invasione delle tribù vicine, l'eccesso di popolazione, i dissidî politici, le carestie, le guerre, quando il vinto cedeva la patria al vincitore, le lotte religiose, la colonizzazione preparata dai governi.

Nato nella terra abruzzese, ricordo le primavere sacre de' popoli italici, che storici stranieri vollero mettere in dubbio, la colonizzazione della Magna Grecia, quella militare romana, le lotte della repubblica romana contro le immigrazioni alla frontiera settentrionale, i Galli, i Cimbri, i Teutoni, le vittorie di Mario. Queste memorie nulla hanno da vedere nella questione presente. Le emigrazioni si facevano per terra e non per mare. Più tardi nell'epoca romana il governo favoreggiò quelle immigrazioni per le quali furono latinizzate l'Africa settentrionale, la Spagna, la Gallia, le contrade alpestri e la Rumenia attuale. Fra le immigrazioni vi sono quelle dei barbari che ruppero l'impero, le invasioni normanne, che composero il regno delle Puglie, e più tardi le crociate che svolsero le colonie e il sistema delle capitazioni ancora sussistenti. Le crociate furono una vera emigrazione di francesi, d'italiani e di alemanni verso la Siria e la Palestina. La scoperta del nuovo mondo addusse nuove forme di emigrazione.

Non a voi ricorderò quella che era l'antica società formata sulla servitù feudale, non ricorderò i terribili editti contro l'emigrazione degli inglesi per cui lo Stuart, che impedì l'uscita di Cromwell dal regno, pagò terribilmente quella proibizione, chè Oliviero capitano una grande rivoluzione e volle l'espiazione delle colpe regie sull'infame patibolo. Non ricorderò i terribili editti di Luigi XIV, il quale condannava a morte colui che fosse andato via di Francia a servire la marina straniera, non la terribile persecuzione dei dissidenti. Nei secoli xvii e xviii sorse la protezione metodica che i sovrani accordarono agli immigranti stranieri. La Prussia accolse i perseguitati da Luigi XIV i Walloni dei Paesi Bassi, i Valdesi del Piemonte, i Riformati della Svizzera e della Boemia quelli di Salzburg esiliati dall'arcivescovo Firmian.

La forma moderna della libera emigrazione sorse dalle grandi proclamazioni fatte dalla Costituente francese. La dichiarazione dei diritti dell'uomo, l'abolizione della feudalità, la riduzione della monarchia assoluta produssero la ricognizione del diritto di emigrazione.

Chi non ricorda le lotte oratorie fra il Mirabeau e il Robespierre quando si pensò, contro la minaccia degli emigrati politici adunati ai confini della Francia, di ridurre quel diritto che i tedeschi chiamano *libertà di corpo*. La Rivoluzione francese dinanzi alla *grande follia di Coblenz*, come lo disse Chateaubriand, che promosse la controrivoluzione, deliberò di dettare tremende leggi di persecuzione contro i profughi politici.

Più tardi vennero le leggi napoleoniche, i decreti del 1809 e 1811 che comminarono ancora la pena di morte e le confische contro coloro che uscivano dal Regno.

Le restaurazioni impedirono persino lo andare da paese in paese dentro lo stesso Regno. Venne il tempo dei Governi rappresentativi.

Il Governo libero deve lasciare piena libertà di uscire dal Regno e di emigrare dove meglio piaccia a ciascun italiano, e questo diritto è tanto insito alla natura umana che la restrizione della libertà di moto, della libertà individuale, è il fondamento precipuo del sistema delle pene, al quale si aggiunge la privazione del godimento della patria, dei diritti, che la vita nazionale assicura, e la privazione di alcun bene di fortuna. L'ergastolo, la reclusione, la detenzione, il confino, l'arresto sono perciò qualificate *pene restrittive della libertà*. La interdizione dai pubblici uffici, la privazione dei diritti civili, la multa, l'ammenda sono pene ispirate al secondo ordine d'idee. Ciò posto, io vi domando: siete voi certi che questo disegno di legge rispetta il diritto di uscire dal Regno, il diritto di emigrare? E quando voi solo leggendolo vedrete quanta potestà amministrativa ed arbitraria è da esso concessuta all'amministrazione, intenderete che se il Governo e il relatore vi diranno votatelo, io non sarò del coro.

L'onorevole relatore ci ha fornite abbondanti statistiche da tempo note sopra la fiumana umana che corre oltre l'Oceano. Il Governo vuole commettere alle Società di navigazione di raccogliarla, vuole abolire gli agenti di emigrazione e creare nuovi organi amministrativi.

Queste intenzioni sono per me di secondaria importanza; le potrò discutere nella sede degli articoli. Però m'indugio sulla parte maggiore della legge diretta a confiscare la libertà umana, perchè la rende condizionata al permesso governativo; tutto il rimanente è promessa remota e di difficile risulamento.

Miei cari signori, chi di voi ha veduto una nave che muove dal porto conducendo agricoltori ed operai che lasciano la patria per cercare lavoro in terra straniera? O pochi o nessuno. Quelli che viaggiarono sul mare trovarono nella prima classe ogni conforto e bene di assistenza; non saranno scesi in terza classe, l'asilo degli umili; io non mi stimai tanto ambizioso da voler imitare Niccolò Machiavelli che a tarda sera, smesso l'abito signorile, scendeva in veste umile fra il popolo a conoscerne i sentimenti, le virtù. Però per le mie vocazioni e per le mie idealità ogni qualvolta viaggiai sopra i battelli che mi recarono a Tunisi, quando da Costanza per il mar Nero andai a Costantinopoli, al Pireo, e poi per l'Egeo tornai a Brindisi, quando dalla Germania toccai la terra scandinava e quando più volte visitai la Inghilterra, volli, scendendo nella terza classe, saggiare le condizioni di viaggio fatte agli emigranti. Nella stazione di Genova tante volte vidi adunate in carovana emigrante le nostre classi operaie ed agricole giacere sul nudo sasso, dormendo sotto i portici, sotto gli alberi nella piazza ove sorge la statua di Cristoforo Colombo aspettando l'agente di emigrazione o l'ora dell'imbarco.

Quel triste spettacolo mi premeva il cuore; ma credete voi che quegli esulanti poveri, forti contadini delle provincie del mezzogiorno, o quelle robuste genti delle montagne venete erano meglio a giacere sulla nuda terra o negli umili tuguri, nelle capanne da trogloditi, nella miseria e nell'asprezza del lavoro, tra i morbi e la malaria, anzichè a bordo di un bastimento, dentro il quale, pur mancando nella notte lo spazio e l'aria nella misura e nella quantità, cui accenna l'articolo 31, pure il riposo e un meno avaro pasto sono stimati ristori? E crede il Governo che riuscirà seriamente a combattere la cupidigia delle speculazioni con le disposizioni segnalate contro le frodi che spingono l'importazione di quella tratta che si chiamò degli *schiaivi bianchi*?

Il legislatore aveva innanzi a sè un grave problema da risolvere, quello che vuole distinguere la emigrazione *temporanea*, che precipuamente è mossa dalla domanda del lavoro e dalla ricerca della mano d'opera per un tempo limitato e per speciali lavori, da quello che è l'emigrazione permanente.

Altra distinzione da non trascurare è quella della terrestre dalla marittima; ma, onor. Visconti, stima Ella possibile questa distinzione? Non avrò risposta, lo so. Ma la legge all'articolo 22 ne commette l'opera al Regolamento. Perchè questa abdicazione?

Le nostre campagne sono di continuo abbandonate dalle classi operaie ed agricole. Moltissimi partono con la intenzione di non fare più ritorno in patria. Ma quando, andati all'estero, si trovano internati in alcune lande inospitali, specialmente nel Brasile ed in altre regioni della malaria cinta dai morbi, condannati a disboscare le foreste, a dissodare terre inclementi, maledicono l'ora che dissero addio alla patria e chiedono di tornare.

Oggi che la navigazione è tanto rapida per il trionfo del vapore sulla vela, la diversa vicenda delle stagioni determinò una emigrazione fluttuante che parte per cercare lavoro, quando da noi domina l'inverno, laddove è la estate, e ritorna per attendere al lavoro in patria quando la stagione è propizia ai lavori dei campi.

A Giaveno per più anni vidi tra quella robusta razza alpina tornare dal Brasile, dall'Argentina forti agricoltori dopo che avevano lavorato colà nella stagione estiva. Ha il Governo con la sua amministrazione il diritto di essere più preveggente dell'uomo forte e virtuoso mosso dallo istinto della conservazione e dall'altro di ottenere un posto migliore al banchetto della vita, e che studia, lotta, soffre, ma vince? Perchè non lasciare a ciascuno la responsabilità delle proprie azioni? E non si raccoglie il valore di queste ardue prove dal pensiero che si dà lo Stato di assicurare agli emigrati la sicura custodia, la rimessa ai parenti del sudato peculio?

Quindi l'animo mio si ribella contro la legge, che rimanda a un regolamento il definire quale sia la emigrazione permanente e quale la temporanea. È virtù politica o non è impotenza questa dedizione?

Ma vi ha maggiore jattura nelle disposizioni adottate in un'ora di grande confusione parla-

mentare. Il disegno di legge ha dovuto distinguere l'emigrazione in generale (cap. 1), dall'emigrazione a paesi transoceanici (cap. 2), e l'art. 6 dichiara essere emigrante per gli effetti del capo II, composto di un solo articolo, il cittadino che si rechi in paese posto di là dal Canale di Suez, escluse le colonie e i protettorati italiani, o in paese posto di là dallo stretto di Gibilterra, escluse le coste di Europa, viaggiando in terza classe, o in classe che il Commissariato dell'emigrazione dichiara equivalente alla terza classe. La Corona, il Parlamento e il Governo debbono rispettare la Costituzione. Essa all'art. 26 garantisce la libertà individuale, che può essere sospesa solamente per legge. Invece esaminate le sconfiniate potestà, che l'art. 6 del disegno conferisce al Commissariato.

Esso può qualificare per emigrante anche chi viaggia in prima e seconda classe; ripone la qualità di emigrante, che dipende dal fatto di viaggiare in terza classe. Quanti viaggiano in terza classe pur essendo professionisti! Applica inoltre l'articolo ai paesi retti col sistema delle capitazioni, dove i nostri italiani trovano non soltanto leggi e privilegi, ma persino la giurisdizione dei magistrati italiani. La China, la Corea, il Giappone il Madagascar, il Siam, lo Zanzibar hanno tale qualità. Accenno per sommi capi queste cose impossibili, che sono nella legge: più largamente ne potrò parlare nella discussione speciale.

L'articolo stesso comanda l'obbligo del passaporto per coloro che escono dal Mediterraneo. Però fa una eccezione; esclude dallo interdetto di emigrare quei passeggeri che sieno in queste condizioni: a) di partire spontaneamente, b) a proprie spese, c) se avendo cittadinanza nostra non superino il numero di cinquanta.

Come si può sapere se si parte spontaneamente, se a proprie spese, ovvero con aiuto di parenti, con anticipazioni, o per carità? E quale torto ha commesso un povero agricoltore, se per caso o per comunanza di sventura si sarà trovato il cinquantesimo dopo quarantanove altre anime umane, che si adunano sulla banchina di un porto?

Ma, dato per possibile questo precetto legislativo, è desso per quanto duro almeno stabile? Subito l'articolo aggiunge: *Questa disposizione potrà essere sospesa per decreto reale.* Così il

potere legislativo rimane esautorato e il decreto a intermittenza d'azione applica o sospende la legge medesima. Perché si deroga al precetto costituzionale, per cui solamente la legge posteriore deroga l'antecedente?

In Roma, nel Commissariato restano concentrate tante potestà, le quali perturbano diritti e interessi. Non taccio che anche il Regolamento dovrà indicare la elezione di due membri del Consiglio dell'emigrazione.

Si studi il meccanismo del Commissariato e del Consiglio appena abbozzato nella legge. Si vedrà quanto indugio soffrirà questo ordinamento.

Passo al capo IV dal titolo: *Disposizioni speciali sul servizio militare e sulla cittadinanza.*

Ho veduto con quanta cura l'onor. Lampertico si è fatto a ricercare in libri autorevoli di nostri colleghi, il Bianchi, il Giorgi, nei volumi del rimpianto mio collega il prof. Mazzoni, nelle scritture dei miei colleghi d'insegnamento, l'Olivi e il Polacco, le censure fatte alla nostra legge sulla cittadinanza.

Quelle imperfezioni, onor. Lampertico, furono indicate sin da quando a Torino, nel 1864, si discusse del Codice Civile. Urgeva la necessità di trasferire la sede del Governo da Torino a Firenze, e si fece prevalere la urgenza a condizioni di principi non giusti, nè provvidi.

Ricordi l'onorevole relatore il discorso sull'obbietto pronunziato dal professore, deputato Mancini.

Dal 1876 gli *Atti parlamentari* recano proposte per volere la emendazione della legge sulla cittadinanza. Non essendo di buon gusto parlare di *Messer se stesso*, non riferisco le mie iniziative. È bello il tacerle, benchè questo severo costume diventi talvolta un premio di assicurazione a pro dei diffamatori (*Bene*).

Mi permetto di raccomandare al senatore Lampertico la Relazione intorno alla legge consolare, presentata al Senato, del 13 aprile 1891, in cui il relatore ebbe a colleghi il Parenzo, il Finali, il Bettoni e Augusto Baccelli. Egli vedrà che il disegno fu presentato con amplissima relazione il 16 febbraio 1892.

La riforma consolare rimase lungamente iscritta all'ordine del giorno di quest'assemblea; il Ministero degli affari esteri nominò persino due commissari regi (da prima fu nominato il Malvano, poi un magistrato). Ma poi che avvenne?

Passarono Legislature, si chiusero sessioni e il disegno di una riforma, che costò molto tempo alla Commissione per studiarlo, lunga ed assidua fatica al relatore per motivare sotto l'aspetto storico, giuridico e internazionale la lunga legge non fu più riproposto.

Il disegno di legge consolare non solamente indicava le lacune e gli errori della legislazione sulla cittadinanza, ma proponeva numerosi provvedimenti per raggiungere lentamente e correttamente la protezione degli emigranti.

Ora dopo la inerzia di lunghi anni si osa scrivere che l'onore nazionale s'impone ad accogliere senza emendazione questa legge informe e pericolosa.

Mi permetta il relatore di dire che la sua relazione è difettiva in quel che riguarda la cittadinanza. Egli indicò i desideri di emendazione sopra la cittadinanza, la rinuncia o la perdita di essa, obbietti di stretta ragione interna, che riguarda il *contratto politico*, che sorge fra il cittadino, lo Stato e lo straniero, che chiede di essere italiano. Egli invece doveva guardare in questo argomento della emigrazione alle attinenze del diritto pubblico del nostro paese con le legislazioni degli altri paesi sulla nazionalità degli emigranti e de' figli che nascono all'estero. È superfluo quindi di esporre il lungo dissidio fra il principio feudale della *lex loci*, combattuto dinanzi al Tribunato in Francia dal Simeon, dal Boissy d'Anglas e da altri giureconsulti, e ricordare la disputa, la quale terminò col trionfo di un sistema conciliatore dei due opposti sistemi cioè della *lex sanguinis* o *patriae* e della *lex loci*.

Ben si disse e si ripete che la nazionalità non poteva e non possa nascere dal caso del loco del parto. Essa si trasmette col sangue, come la lingua, che si parla in famiglia. Il Simeon fece scrivere nel Codice francese che *il figlio nato francese sia francese qualunque sia il loco della nascita*; ma l'antico principio non fu abbandonato, perchè si fece ragione all'ambiente storico, alla educazione, alla libertà naturale, scrivendo che dopo la minore età sia lecito al figlio nato all'estero di optare per la nazionalità del suolo ove si ebbe la culla. Napoleone, che aveva introdotto l'esercito permanente, *la coscrizione militare*, fece sanzionare il principio della libertà di espatriare, ponendo pertanto che la perdita della cittadi-

nanza straniera non dispensava dal servizio militare.

I Governi della Restaurazione, che imitarono la legislazione francese in quei tempi, nei quali si nasceva suddito per tacere, per pagare e servire, adottarono la disposizione francese.

Il Codice italiano seguì un notevole progresso sul diritto francese in ordine alla cittadinanza, ma lasciò desideri di riforme non ancora soddisfatte. All'art. 12 sanzionò sul diritto tradizionale che la perdita della cittadinanza non esime dagli obblighi del servizio militare, nè dalle pene inflitte a chi porti le armi contro la patria.

La legge piemontese del reclutamento militare fu coordinata alla legislazione politica sul cambiamento di cittadinanza; e quindi sono iscritti nella leva i figli degli stranieri nati all'estero, perchè sono qualificati per italiani; essendovi poi differenza fra la età del servizio militare e quella, in cui il figlio di famiglia diventa maggiore, accadono numerosi i casi di renitenza, che sono addimostrati dalle continue amnistie. Il sistema dell'armamento nazionale e della divisione dell'esercito in tre categorie ha reso più grave il danno. I minori, che non si presentano alla chiamata di leva, alle mobilitazioni per le grandi manovre, non possono più tornare nel Regno, perchè la carcere militare si dischiuderebbe al primo passo, che i giovani viventi fuori farebbero tornando nella terra dei padri loro.

Il relatore non ha scritta una sola parola su questo tema, contentandosi di dare a noi quest'ultima notizia: che il disegno di legge contiene le disposizioni proposte da parecchi ministri della guerra alle due Assemblee legislative. Io non so capire come si possa pensare che dalla legge del reclutamento quelle disposizioni debbano passare in una legge speciale sulla emigrazione, e si debba dire che le disposizioni sulla cittadinanza qui scritte sono *liberali*.

Avverta l'onorevole relatore, avverta il Senato, che il Codice civile quando all'articolo 12 comanda che la cittadinanza ottenuta all'estero non dispensi dall'obbligo del servizio militare usò la frase *perdita*, ma non pensò alla cittadinanza *coatta*, nè alle Costituzioni delle Americhe latine. Ed ora dirò delle ragioni della *nazionalità* fatta derivare dal loco della nascita.

Non ripeto la storia della emancipazione delle colonie spagnuole. Esse in generale imitarono la forma federale del governo degli Stati Uniti e la codificazione francese. Ma per la cittadinanza non trovarono lo storico conflitto fra la *lex domicilii* o *loci* e la *lex originis*. Però avendo poca popolazione e immensi territori da coltivare scrissero nelle Costituzioni o in leggi speciali che i figli degli stranieri nati nelle loro terre siano da reputare cittadini di quelle regioni. Quale sia la grande estensione dei territori si intende bene sol che si ricordi di avere la Repubblica Argentina territorio cinque volte maggiore della Francia, superato solamente dal Brasile. I confini dell'Argentina dopo guerre sanguinose furono di recente determinati.

Come si vede la Costituzione argentina, conforme a quella degli altri Stati americani, considera i figli degli emigrati per nascita cittadini; invece l'Italia li vuole italiani obbligati al servizio militare. I figli di famiglia non tornano per la leva e sono dichiarati colpevoli. Gran numero di essi hanno preclusa la via di venire in *terra patrum* per relazioni di famiglia, per affari e per scopi di studi.

Sopra lo esempio di altre nazioni e per gli studi fatti dall'Istituto di diritto internazionale più volte interpellai i ministri, chiedendo la correzione della nostra legislazione sulla cittadinanza e sul servizio militare al fine di rimuovere conflitti internazionali e il danno che ne viene ai privati e all'economia nazionale.

Ora citerò un voto degnissimo di attenzione. Quando Torino la forte decise di fare una Esposizione nazionale nel 1898, del secolo passato, gli italiani nel Rio della Plata, diedero mandato alla Camera di commercio di Buenos Ayres di compilare un libro intitolato *Gli Italiani nell'Argentina*.

Nel libro fu del pari esposta la condizione gravissima, che il Governo fa ai nostri così detti emigrati, ostinati a non correggere la legge sopra il servizio militare, non avvertiamo che quella legge è oltremodo dannosa all'Italia.

In quel libro, ch'ebbi in dono, si indicava e meraviglie compiute dai nostri fratelli, eroi del lavoro, maestri delle arti e delle scienze. Vi sono professori, ingegneri, medici, ban-

chieri, mercanti, coloni, agricoltori e persino preti. Costoro in quelle terre dalle forti energie diventano migliori di quello che non siano tra noi. (*Ilarità*).

Se tali benemeriti uomini che giovano all'Argentina per le idee e i lavori che vi diffondono osassero tornare in Italia a rivedere i parenti per stabilire traffici, per studiare nelle nostre Università, troverebbero albergo nelle reclusioni militari di Savona e di altri paesi, nè potrebbero invocare la prescrizione, perchè i reati di renitenza e di diserzione appartengono a quella specie di delitti continuati, che non consentono la prescrizione. Parecchi italiani viventi all'estero proposero persino che si ponesse una tassa per l'esenzione dal servizio militare e che volentieri pagherebbero per figli nati in terra straniera.

Si può pretendere che un uomo abbia due patrie, che presti due servizi militari? Il libro indica il numero degli Italiani, le loro professioni, la ricchezza acquistata nelle industrie, le classi nelle quali sono divisi.

Nel libro testè ricordato il Comitato tanto benemerito propose che si fosse deliberato un articolo di legge redatto in questi termini:

I figli d'italiani nati nei paesi in cui per questo motivo sono considerati cittadini, sono esentati dal servizio militare nel paese di origine.

Per questa disposizione di legge sarebbe rimosso l'ostacolo a che dopo il paese di nascita si ami quello dei genitori. Il Governo ha creduto di far cosa nuova, giusta e utile, ma io credo che abbia voluto cosa ingiusta, illiberale, arbitraria e di impossibile esercizio. Peso e misuro le parole; ma dirò il vero, e mi saprò spiegare.

Basta la semplice lettura dell'articolo 1° in relazione coll'art. 33, che per logica avrebbe dovuto seguire l'articolo primo, perchè sanziona il divieto all'emigrare quando si sia obbligati al servizio militare. Sono scritti nel primo alinea del detto articolo provvedimenti già in parte introdotti ad impedire il numero dei renitenti di leva, che se tornassero nel Regno non troverebbero prigionie sufficienti.

L'alinea reca: *Il servizio della leva all'estero è affidato alle Regie autorità diplomatiche e consolari.*

Segue l'alinea 20: « *Gl'inscritti residenti regolarmente all'estero* (non so cosa significhi *regolarmente*) possono farsi visitare presso la R. Legazione od il Regio Consolato più vicino; e secondo il risultato di questa visita vengono arruolati nella categoria che loro spetta, o mandati rivedibili o riformati, ovvero mandati a leve successive per legittimi impedimenti ».

L'alinea terzo contempla i nati e residenti all'estero o espatriati prima di aver compiuto il sedicesimo anno, in America, Oceania, Asia (esclusa la Turchia) Africa, esclusi i domini e protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco, qualora vengano arruolati sono provvisoriamente dispensati dal presentarsi alle armi finchè duri la loro residenza all'estero.

« Però in caso di mobilitazione GENERALE dell'esercito e dell'armata, saranno obbligati a presentarsi, CON QUELLE ECCEZIONI PERÒ CHE VERRANNO ALLORA STABILITE IN RELAZIONE ALLA POSSIBILITÀ IN CUI ESSI SI TROVINO DI RIMPATRIARE IN TEMPO UTILE ».

La legge dunque crea privilegi e favori per i figliuoli degl'italiani nati all'estero; ma ve ne sono di due classi, quelli nati e residenti in dati paesi e quelli in altri. Non si sa comprendere la ragione della distinzione. Eppure la legge dev'essere uguale per tutti.

Come farà il Governo a provare il fatto della residenza? Come potrà far noto agli estremi confini del globo l'ordine di mobilitazione generale, o le eccezioni? Mi si dica come farete a portare in tutti i punti cardinali del mondo notizie delle disposizioni ministeriali. Non basta, no, emanare un decreto; ma bisogna che il suo contenuto sia comunicato in *tempo utile* a coloro i quali debbono osservarlo, bisogna calcolare il tempo dello invio e il tempo utile per il ritorno. « La mobilitazione generale » vuol dire *guerra*, e le guerre spesso finiscono prima del ritorno dei cittadini da paesi lontani. E non avranno diritto gli Stati, i quali tengono i nati all'estero per loro sudditi d'impedirne la partenza collettiva? E sono queste disposizioni che possa votare il Senato del Regno?

Chi pertanto legge la giurisdizione del Tribunale Supremo di guerra, vi trova fatti di eroismo civico puniti dallo stesso Tribunale. Un piemontese, uno di quei valorosi cittadini dello stampo di Pietro Micca, avuta notizia che

era chiamato sotto le armi per le grandi manovre, mancando dei mezzi per pagare il trasporto ferroviario, giunse lacero nelle vesti e piagato nelle estremità al suo distretto pochi giorni dopo la scadenza del termine prefisso: fu denunziato come renitente e condannato; ma di poi ebbe la grazia. Se io avessi potuto dire una parola patriottica al ministro della guerra e vincere la insensibilità amministrativa, avrei detto: « Mettete all'ordine del giorno il fatto e date una medaglia al valor civile al devoto cittadino ».

I militari, tornando nel Regno, debbono subito darne avviso al distretto o alla capitaneria di porto; ma essi non conoscono le terre, alle quali giungono; troveranno impedimenti per il movimento delle truppe: chi li provvederà dei mezzi per il ritorno marittimo e per il viaggio dal porto al distretto? Quindi quest'articolo 33 è d'impossibile accettazione.

Ma l'articolo non si arresta: in un quarto alinea permette ai consoli e agli agenti diplomatici, IN CASI ECCEZIONALI, che non sono detti, di dare il permesso ai disertori di rientrare in patria e permanervi per un periodo di due mesi. Siamo dunque al sistema dei salvacondotti.

Non si vuole dunque comprendere il danno enorme che si fa alla nostra emigrazione, spezzando i grandi vincoli di famiglia. Spesso la prole rimane in Italia e il padre ancora giovane corre all'estero. Spesso sorge la necessità di un rimpatrio per un matrimonio di figlia o per il diritto ad una modesta successione o ad altro.

Gli agenti diplomatici e consolari saranno arbitri e concederanno l'impunità ai colpiti dalle punizioni militari e saranno arbitri della libertà dei cittadini! L'art. 34 introduce un privilegio per le *missioni*; ma la relazione ne tace. Di quali missioni si parla?

Chi di voi non vede che queste disposizioni sono altamente lesive della libertà intellettuale, e che porranno il Governo di fronte a infinite postulazioni, che spesso poi dipendono da clientele politiche elettorali? Esse non possono essere consentite; chi accresce l'azione amministrativa, specialmente dei nostri agenti consolari e diplomatici all'estero, fa cosa estremamente pericolosa.

Da tanto tempo si disse quello che si doveva

fare: basterebbe un semplice articolo di legge, che dicesse che tutti i figli d'italiani nati all'estero nei paesi dove la Costituzione dello Stato li dichiara cittadini sono esentati dal servizio militare; così si darebbe all'Italia il vantaggio di 10 o 14 mila giovani (stimo i figli di coloro che ne hanno i mezzi), che verrebbero in Italia a studiare la nostra lingua, le nostre lettere e le nostre professioni, ad istaurare il commercio di esportazione e d'importazione: allora il bilancio delle finanze non sarebbe in conflitto con l'economia nazionale.

Ed ora abbandono questo tema del servizio militare per parlare della emigrazione in generale. Io l'ho sentita maltrattata questa emigrazione, come ne ho veduto maltrattati gli agenti. Che le nostre navi mercantili da trasporto siano peggiori o meno belle di quelle degli altri paesi è cosa notoria, ma tuttavia queste navi fecero buon servizio per il trasporto delle nostre truppe.

Sul tema dell'emigrazione, ieri l'onor. ministro degli affari esteri ebbe parole buone, umane e civili; ma l'onor. relatore, che è tanto buono e soave, scrisse invece che è tempo da provvedere con questa legge alla tutela dell'onore nazionale.

Che cosa debbono significare queste parole? Che i nostri operai emigranti ci disonorano?

(Voci. - No, non è così).

PIERANTONI. No? Ad ogni modo queste parole si leggono nella Relazione. Nella legge si ripetono sanzioni già esistenti nelle leggi, che sono in vigore, per tutelare i fanciulli e gli operai nelle industrie minerarie e pericolose, ma non si ebbero i mezzi di applicarle. Credete voi possibile per l'aumento degli Stati, per lo scarso numero degli agenti consolari e per la povertà dei mezzi pecuniari forniti dal bilancio di esercitare una buona azione negli Stati che desiderano le immigrazioni?

Chi ha visitato il traforo del Sempione, che si va compiendo, vi trova ingegno e braccio italiano; chi ricorda il taglio dell'Istmo di Suez, vi ricorda quanto la mano d'opera e l'ingegno italiano vi agirono; ed in quel libro sopra *Gli italiani all'Argentina*, da me indicato, si dimostra quanto possa l'ingegno nostro, quali dotizie sieno acquisite dai nostri italiani all'estero. Nel libro vi sono le statistiche delle classi sociali che si recano in quelle contrade, le quali sono classificate in modo da dimostrare la loro

grandeforza d'ingegno, di lavoro e di economia. Infatti, in quelle colonie, come nel Brasile, sono indicati gli agricoltori nostri come preferiti ad altri di paesi stranieri; viticoltori, ingegneri, medici, professori, architetti: perfino i preti che si recano colà, l'ho detto diventano migliori dei preti che sono in Italia. (*ilarità*).

Chi visitò Tunisi e salutò la colonia italiana in gran parte siciliana la quale consta di 25,000 persone, poté vedere che forza di energia e di lavoro colà si eserciti. Soli, sospettati, essi hanno e sentono la fierezza di essere italiani, e un sentimento di responsabilità verso lo straniero, perchè colà non vi sono le clientele politiche ed elettorali. In Tunisi rividi uno di quei giornalisti che in Roma mi offriva i giornali politici perchè li comprassi. Quel giornalista era indicato come un energico cittadino che aveva già deposta una economia di L. 25,000 sopra la Banca.

Tutte le arti, tutti i commerci, tutte le grandi imprese erano aiutati e esercitati dai nostri operai tanto del braccio quanto della mente.

L'onor. Visconti Venosta ha detto che il disegno di legge tende a tutelare la emigrazione nel momento della partenza, nel momento del viaggio e nel momento dell'arrivo. L'onorevole Vitelleschi già ha accennato ad una colpa del Governo di non aver saputo preparare buonissima la emigrazione, che presenta eccezioni, di non averla saputo impedire rimuovendo dall'animo delle classi popolari lo sdegno e l'odio contro il malo governo che ad essi non assicura un onesto tugurio e un pane sufficiente.

Leggete le statistiche e vedrete in quali provincie più si manifesta il fenomeno dell'emigrazione: dove più forte è la miseria. Quando una regione introduce la mezzadria il colono non lascia la terra che coltiva. Quando i proprietari hanno la proprietà gravata per la tassa governativa, per la sopratassa provinciale e comunale fino al 42 e più per cento, ben si capisce per quale necessità si ripeta quello che cantava Virgilio nell'egloga I:

Nos patriae fines et dulcia linquimus arva.

Una finanza onesta e temperata avrebbe impedito che si creasse l'emigrazione non spontanea, ma provocata dalla miseria.

L'onor. Visconti Venosta sa le passioni, straniere locali per le quali i nostri emigranti furono perfino *linciati*. I nostri coloni ed operai hanno

virtù che non si riscontrano sempre negli operai degli altri Stati; non sono corrotti dall'alcolismo, hanno gelosa cura del più severo risparmio, sentono fortissimo l'amore della famiglia. Quando i nostri coloni, tratti in gran numero dagl'introduttori di braccia nell'America del Nord, si trovarono a contatto con gli Irlandesi e con i Francesi, costretti a fare concorrenza alla mano libera acquistata dai negri emancipati e dai loro figli, allora in quei paesi l'onesto lavoratore italiano senza volerlo, perchè accettò ed accetta modesta mercede, fece germinare due gravi fenomeni: la delinquenza dei negri e il pauperismo. Questo danno con altre ragioni politiche produsse odio, rivalità fra gli operai, e spesso vendette! Ma di che si lagnano alcuni Governi stranieri? Dell'analfabetismo italiano. Qui colgo l'occasione per dare una puntata contro l'onor. ministro della guerra. Il Ministero della guerra con grande fervore si pose un tempo a fare il pedagogo, quando per legge o per decreto, non ricordo bene le date, si istituì la Scuola suppletiva dell'esercito. Infatti la legge elettorale, 28 marzo 1895, testo unico, conservò la sanzione all'articolo 2, per cui sono elettori quelli, che presentano il certificato delle scuole reggimentali. Giunse un altro momento in cui gli ufficiali del genio e dell'artiglieria furono improvvisati direttori di licei e di ginnasi per militarizzare la gioventù. Si adottò perfino il famoso alfabeto Capurro; si fondarono le scuole magistrali e normali per adottare quell'impossibile metodo. Dopo una lunga fatica e grandi spese, senza una legge che le avesse abolite, furono abolite le scuole reggimentali.

Potreste voi credere che per quattro anni non furono pubblicate le collezioni dei trattati internazionali per fare economia? Si sentì la necessità della riforma della legge consolare; si dichiarò la necessità di preparare i nuovi consoli ai nuovi problemi della politica internazionale. Un uomo di merito ha scritto che il Mediterraneo della politica internazionale va diventando il Pacifico. Si fecero studi, si pose la legge per mesi e mesi all'ordine del giorno, lo ripeto, ma nulla si fece. E si osa ancora promettere? Che cosa? Un consiglio di più, *un consiglio d'emigrazione!* Che cosa potrà fare con la povertà dei mezzi? Sarà una ruota burocratica di più.

Si comanda nel disegno che ogni anno si

debba fare una relazione alle Camere legislative sull'andamento dell'emigrazione. Ma ci sono altre leggi (a giorni ne farò interpellanze speciali), per le quali ai ministri manca il volere per fare le relazioni. Nessuno le chiede.

Basta avere per breve tempo la maggioranza ministeriale per non darsi un pensiero dei doveri sorgenti dalle leggi.

La riforma della legge consolare, l'aumento del bilancio degli affari esteri, lo studio di trattati internazionali, mediante i quali potranno aver fine i conflitti di leggi sopra la cittadinanza furono richiesti. Li avete preparati simili trattati? Uno solo della specie fu stipulato tra il Messico e l'Italia; ma fu male redatto.

E intanto l'Ufficio Centrale con uno dei suoi *ordini del giorno* raccomanda al Senato di presentare sollecitamente un disegno di legge sulla cittadinanza e sulla perdita della cittadinanza, che regoli tale materia in modo corrispondente alle *condizioni odierne delle relazioni internazionali e della emigrazione italiana*, nell'atto che consiglia l'adozione al Senato di una legge che in un articolo tocca la cittadinanza, dimenticando che i soli trattati possono pienamente dare i risultati voluti.

Ma se il Ministero proponente accettò una modificazione all'articolo 13 del Codice civile sulla cittadinanza, perchè non lascia emendare il disegno di legge? Perchè tanta accidia che è un cattivo peccato?

L'articolo 36 dice: La cittadinanza italiana, comprendente l'acquisto e l'esercizio dei diritti politici attribuiti ai cittadini, potrà essere concessa, per decreto del ministro dell'interno di concerto col ministro degli affari esteri, a chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero, perchè figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita, non abbia, secondo gli art. 5, 6 e 11 del Codice civile, dichiarato entro l'anno dalla età maggiore di eleggerla, la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera, purché dichiarati di fissare il suo domicilio nel Regno.

Io non ho compresa la ragione di questa modificazione al Codice civile, così come oggi è proposta.

È vero che il Belgio e la Francia con leggi recenti vollero correggere la perdita della

cittadinanza per rinunzia, operata dal figlio del cittadino italiano che nato all'estero nell'anno seguente la maggioranza non optò per la nazione di origine; e che vollero più lungamente lasciare aperta la porta della patria ai discendenti de' padri, che all'estero diedero ad essi vita. Tra noi mancano identità di condizioni; nella discussione dell'articolo dirò altre ragioni nel discutere la giustizia e utilità dell'articolo stesso.

Ora dichiaro che non stimo possibile che mentre nella nostra legislazione è distinta la nazionalità grande che si dà per legge dalla nazionalità piccola - ovvero, come si dovrebbe dire col linguaggio più esatto, la *cittadinanza amministrativa* dalla *cittadinanza legislativa* - che si dà per decreto Regio, per semplice decreto di ministri, senza neppure un decreto del Re, si voglia dare un simigliante privilegio ai pochi fortunati che picchieranno alle porte dei Ministeri dell'interno e degli affari esteri. (*Sensazione*).

Io, signori senatori, potrei parlare ancora lungo tempo nella discussione generale, ma voglio tacere, perchè credo di avere dimostrata la verità delle mie proposizioni: l'impossibilità costituzionale della legge, l'anomalia dei regolamenti, dei decreti che tutto rimettono al potere esecutivo, l'impossibilità che questa legge dichiarata d'urgenza sia in gran parte una promessa di un incerto avvenire. Credo poi di avere dimostrato che la legge non provvede ad un bisogno urgente reclamato dall'alta tutela degli interessi economici.

Terminando formulo un solo argomento come una speciale interrogazione.

L'articolo, già ne parlai, prescrive che non soltanto si potrà con un salvacondotto far ritornare quelli che sono stati *dichiarati disertori*, renitenti, ma ben anche che l'onorevole ministro degli affari esteri, *per motivi di ordine pubblico*, potrà impedire che gli emigranti partano per determinate regioni. Ora io domando: che cosa sono questi *motivi di ordine pubblico*?

VISCONTI VENOSTA, *ministro degli affari esteri*.
Una guerra civile.

PIERANTONI. E gli altri casi?... *una guerra civile*.

Ella vuole dunque violare i principi della neutralità marittima? Chi vuole correre a combattere fra i rivoltosi o a favore di un Governo costituito, sa che cosa egli potrà fare, onor. ministro? Potrà imbarcarsi altrove, a Ventimiglia, prendere un biglietto per Monte Carlo e partire;

quindi il rigore della legge non s'intende. Per costante ragione delle genti il solo dovere del Governo è quello d'impedire che si facciano arruolamenti e armamenti nelle acque territoriali, o nel territorio nazionale. Alla spicciolata ciascuno può andare ove vuole; la sola responsabilità che assume è quella di non poter pretendere la protezione diplomatica. Dottrina e giurisprudenza da lungo tempo affermarono che il servizio temporaneo tra i combattenti non fa perdere la cittadinanza. Recherò il voto più recente del corpo più competente del mondo. A Neuchâtel nel mese di settembre l'Istituto di diritto internazionale, presidente il *Lardy*, ministro svizzero a Parigi, e relatore Arturo Desjardins, ch'era procuratore generale della Cassazione di Francia, morto or sono pochi giorni, affermò questa regola: che la neutralità non è violata dal fatto dei cittadini, che corrono a combattere. Ma la *guerra civile o internazionale* non sono *motivi di ordine pubblico*. Ed è fortuna che il testo non parla di *ordine pubblico internazionale*, ch'ella non saprebbe definire.

Geremia Bentham nei *Sofismi parlamentari* scrisse che i ministri abusano di talune parole, che il ministro della guerra abusa delle parole: *la gloria, l'onore nazionale*, e gli altri ministri delle parole *ordine pubblico*. Ed aggiunge: l'ordine pubblico è l'*ordine del governo* esistente, sia il governo di Caligola od il governo della Repubblica.

Quindi dico che voi non potete, onorevole ministro degli affari esteri, impedire l'andare fuori del Regno; sprezzate queste memorie dei tempi feudali, dei tempi degli Stuart, di Elisabetta d'Inghilterra, di Luigi XIV, peggiorate dalle clientele politiche.

Io termino, signori senatori; credo di avere espresso il mio sentimento, di avere rispettato altamente le forme e la correttezza parlamentari, e non cerco perorazione alcuna.

Mirabeau, nel giorno tristissimo in cui si voleva una legge contro l'emigrazione, disse: « Non ho io bisogno della popolarità, credo che il potere delle opinioni debba essere radicato nella terra, e non debba essere un facile virgulto », e terminò col dire: « Se questa legge passerà giuro di non asservirla ». L'apostrofe del Mirabeau non sarebbe opportuna, perchè manca ora l'ambiente storico e non si addice

a questa Assemblea. Io sono contrario a questo abbozzo di legge che si raccomanda con la frase grossa di *tutela sociale*, mentre tante altre leggi non sono osservate.

Che cosa ne è della legge sopra il lavoro dei fanciulli nelle miniere, del rimboschimento e di tante altre?

Su questo tema peraltro posso trovare un solo conforto, quello, che precipuamente mi assiste da lungo tempo in questa vita faticosa, la soddisfazione morale di aver compiuto un dovere. Lo ripeto, se io vedessi nella legge garantiti i sentimenti di umanità e di tutela degli umili, non sarei secondo ad altri nel votarla. Però non abduco il dovere giurato di osservare lo Statuto, e voglio la salvezza dei principî di giustizia e di ragione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego la Commissione per lo scrutinio delle votazioni, composta dei senatori Visocchi, Carracciolo, Rattazzi, Borgatta, Di Marco, Vaccelli e Garneri di prendere in consegna le urne e di procedere allo spoglio delle schede.

Ripresa della discussione del progetto di legge:
« Disposizioni sull'emigrazione » (N. 29).

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull'emigrazione ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Lampertico.

LAMPERTICO, *relatore*. Signori senatori, a me piace sempre soffermarmi piuttosto su ciò che unisce, che su ciò che divide. Ora nel discorso testè pronunciato dal senatore Pierantoni vi sono vari punti importanti, in cui ben son contento di consentire. Ma il senatore Pierantoni mi perdonerà, se, attesa l'ora tarda, io devo esprimere, per quanto è possibile, chiaramente sì il mio pensiero, ma non coll'ampiezza che sarebbe necessaria.

Le osservazioni del senatore Pierantoni concernono in primo luogo il regolamento. Il senatore Pierantoni accusa questa legge di dar quasi in balia del potere esecutivo il potere legislativo.

Se così veramente fosse stato, io sarei stato il primo a combatterla. È vero, che la legge

rimanda in molte parti al regolamento, e questo per una necessità, che è stata sentita fin dalla prima legge presentata sull'emigrazione dal ministro di agricoltura, industria e commercio, Finali. Fin d'allora si riconobbe, che in molte parti non si poteva disciplinare questa materia per legge, e che quindi bisognava rimetterla al regolamento. Ma tutto quello, che è rimesso al regolamento, non è questione di diritto, sono soltanto provvisori di fatto.

E quando non vengono rimesse al regolamento questioni di principio, (che anzi l'Ufficio centrale ha mostrato, con un ordine del giorno, quanto sia alieno da questo) non so davvero quale violazione vi sia delle attribuzioni del potere legislativo.

Il senatore Pierantoni ha collegato la sua osservazione con un'altra concernente l'art. 37 della legge, cioè le *disposizioni transitorie*. Egli ha fatto una severa censura di questo articolo, perchè esso stabilisce, che l'entrata in vigore della legge sia dichiarata con decreto Reale, di mano in mano che la esecuzione della legge diventa possibile.

Ora noi abbiamo la legge del 1888. Noi crediamo che questa legge sia insufficiente e inadeguata. Ma, fino a che la legge nuova non possa essere messa in atto, sarebbe strano, che noi ci privassimo di quella qualunque legge che abbiamo.

Con ciò il potere esecutivo non esercita nessun arbitrio, perchè la legge del 1888 viene abolita con questa e non col decreto Reale, per quanto l'espressione dell'articolo forse non sia stata la più felice. Ora il decreto, con cui si dichiara, che entra in attività la legge, non fa, se non riconoscere, che sono state adempite le prescrizioni di legge, per cui l'esecuzione della legge sia divenuta possibile, e per cui, di conseguenza, la nuova legge deve sostituirsi all'antica.

Il senatore Pierantoni ha parlato anche con una certa ampiezza delle *disposizioni generali*, e particolarmente di quelle che concernono il servizio militare.

Non posso seguire il senatore Pierantoni nell'esame degli articoli della legge; ci verrò a suo tempo. Intanto osservo, che quelle disposizioni hanno già formato oggetto non solo di uno, ma di tutti i disegni di legge sul reclutamento, che sono stati presentati dal Ricotti,

dal San Marzano, dal Mirri, dal Pelloux, e che trovarono già buona accoglienza alla Camera dei deputati. Non sono divenuti legge unicamente perchè nel frattempo la Camera dei deputati fu sciolta. Tutto ciò mi giustifica di avere evitate ripetizioni superflue.

Ora mi preme scusarmi, se non piuttosto giustificarmi, di fronte ad una censura, che mi fa il senatore Pierantoni, e che, se sussistesse in realtà, sarei io stesso più severo con me di quello che sia stato oggi nel farla con termini molto nobili e cortesi il senatore Pierantoni.

Infatti il Senato sa, che non è mia abitudine di trascurare mai i precedenti; sarà una piccola gloria questa, di cui mi vanto, non posso aspirare a glorie maggiori.

Tutti ricordano, che l'articolo concernente la cittadinanza è stato introdotto nella Camera dei deputati all'ultim'ora, non ha formato oggetto di discussione, e tanto meno di relazione; è venuto nuovo al Senato.

Ora io, per la ristrettezza del tempo, mi son trovato nella impossibilità di ricordare i precedenti parlamentari, e ho dovuto accontentarmi di ricordare soltanto i precedenti maggiori, ed anche minori, se così m'è lecito esprimermi, dei commenti del Codice.

È sufficiente questo?

Certamente no. Ma, se io sono il primo a deplorare, che le condizioni, in cui io ho adempiuto l'ufficio, che mi è stato affidato dal Senato, non mi hanno permesso di fare più e meglio, io invece mi felicito di quella, che è stata quasi la conclusione del discorso del senatore Pierantoni: la cittadinanza è argomento non esclusivo di dritto civile e nemmeno di dritto pubblico interno, ma bensì di principî, che hanno i loro effetti in altri paesi, e che quindi richiedono una certa consentaneità internazionale.

Sono certissimo, che il ministro degli esteri accetta per il primo l'invito del senatore Pierantoni di porre l'azione dei consoli in relazione con le nuove prescrizioni del disegno di legge. E parlo liberamente dei consoli, particolarmente per gli Stati Uniti d'America, perchè in essi le relazioni di persone e di traffici, in causa della emigrazione nostra colà, si svolgono molto più verso i singoli Stati, che verso la Confederazione. Prima dunque di far capo a

Washington ed al nostro ministro presso il Governo federale, l'azione nostra più immediata e più efficace deve essere esercitata nei singoli Stati. Diverrà quindi più e più preziosa, d'accordo, s'intende, con chi rappresenta l'Italia presso il Governo federale, l'azione dei nostri consoli presso i Governi degli Stati particolari.

Quanto poi alla consentaneità internazionale, a cui ho accennato, ho inteso darvi questo significato: che certe idee, certi principî nelle relazioni odierne dei popoli civili, anche senza bisogno di particolari intelligenze ed accordi, si maturano nei vari Stati affatto uniformemente. Il che segue senza che intervenga alcuna intelligenza, senza che intervenga un accordo; tanto più senza un patto. Le varie nazioni modificano le loro legislazioni, animate dagli stessi intendimenti, dagli stessi principî, dalle stesse necessità. In quanto occorra qualche cosa di più, ossia una qualche intelligenza internazionale, ho tutta la fiducia, che il ministro degli affari esteri non ne lascierebbe mai sfuggire la opportunità.

Ora, prima di entrare nella discussione generale della legge, ma possibilmente in forma rapida, accennerò le mie impressioni del discorso di ieri del senatore Vitelleschi.

A voi, signori senatori, sarà accaduto, ed accadrà forse ogni giorno, per le vie, ed anche per le piazze di Roma, di vedervi venire incontro un qualche *tram* elettrico, il quale pare che v'investa, quando questo *tram* prende graziosamente la sua curva e lascia incolume il viandante lungo la sua via.

Questa è la mia impressione per il discorso del senatore Vitelleschi.

Io stavo a sentirlo attentamente, e dirò, paurosamente, perchè il senatore Vitelleschi parla tanto bene, che mi fa molto male quando non sono d'accordo con lui (*si ride*). Ma la conclusione del suo discorso, si è, che infine si potrebbe rimediare ai difetti di questa legge con qualche ritocco.

In verità è una conclusione, di cui io non posso essere che lieto; ed anzi io apparisco molto scortese nel non accogliere l'invito del senatore Vitelleschi. Ma il senatore Vitelleschi deve persuadersi, che un emendamento anche minimo comprometterebbe la legge. È proprio il caso di dire, che, se una goccia d'acqua entra nella carena, io domando al ministro della ma-

rina, come si potrebbe chiudere la falla del bastimento? Altro che i sessanta centimetri di acqua per ora, che un naviglio da guerra può vincere! Non ci rimarrebbe, che investire in terra. Ora, se noi introduciamo un qualche emendamento in questa legge, di essa non si parlerebbe mai più, poichè, si tratta di una materia così complessa, che l'esperienza stessa già ci rende persuasi delle difficoltà, che si dovettero superare prima di arrivare a questo disegno di legge, il quale non sarà perfetto ma ad ogni modo porta dei benefici di cui finora l'Italia è priva.

Tanto il senatore Pierantoni, quanto il senatore Vitelleschi, sono stati severi verso i nostri ordini del giorno; su questi mi riservo a tempo di rispondere. Ma spero che il Senato approverà l'Ufficio centrale di averli proposti, perchè sono ordini del giorno i quali mirano: 1° alla buona esecuzione della legge; 2° a trarre profitto della legge stessa nel modo migliore possibile, quando anche la legge avesse bisogno di essere integrata con nuove leggi.

Si dice, che la presente legge non è che una legge amministrativa, mentre ci troviamo davanti a un grande fatto storico.

Ma per verità, se vi è una legge che non sia semplicemente amministrativa, ma anzi abbia il carattere eminentemente sociale, è proprio la legge che ci sta davanti.

Finora i provvedimenti per l'emigrazione sono stati sempre provvedimenti di polizia.

È la prima volta, che davanti al Parlamento sta una legge, la quale tratta dell'emigrazione in modo corrispondente alle grandi esigenze sociali.

Quando parliamo di fatto storico, mi permetta il senatore Vitelleschi io gli dica, che, per obbedire alla verità storica, bisogna fare una gran distinzione fra quella emigrazione, a cui ieri egli ha fatto cenno, cioè l'invasioni di popoli pacifiche od irruenti, e l'emigrazione odierna.

Noi non siamo di fronte alle cosiddette *cleruchie* dei Greci, così dette dalla sorte, ma alle *apicie* cioè semplicemente migrazione dalla casa.

Il fenomeno dell'emigrazione è tanto nuovo, che, come l'ho avvertito nella relazione, nel *Dictionnaire de l'Académie française* la parola emigrazione, nel senso odierno della parola, non è entrata che nel 1835; e nel dizionario dell'*Accademia legislatrice della lingua in Italia*

la stessa parola è entrata soltanto con l'impressione che è tuttora in corso.

Non si dica, che quelli, che amano custodire la lingua tanto in Italia che fuori, procedano lenti; bisogna ammettere, che davanti alla novità della parola sta la novità del fatto.

Ora il senatore Vitelleschi, mentre ci ha rimproverato di avere fatto con questa legge troppo, nello stesso tempo ci ha rimproverato di fare troppo poco. In verità io sono sgomento di quello che, seguendo il senatore Vitelleschi, ci toccherebbe di fare. Il senatore Vitelleschi non si contenta di avere cura degli emigranti prima del viaggio, durante il viaggio e anche fin dove si può al punto di arrivo. Egli vorrebbe nientemeno fare quello che non è riuscito di fare neppure a Gladstone. A tutti è noto il manifesto di Gladstone, nel secondo Ministero Peel, Ministero d'idee grandiose, sebbene non tutte fortunate.

Con quel manifesto Gladstone voleva attuare per l'emigrazione le idee del Wakefield per colonizzare i paesi dove è diretta l'emigrazione.

Devo bensì ringraziare l'onorevole senatore Vitelleschi, che ha parlato dei pregiudizi sull'emigrazione. Essi vennero assai bene messi in rilievo da antico nostro collega, che ricordo come onore della scienza economica in Italia e con particolare affetto, Stefano Jacini, negli atti della Giunta dell'inchiesta agraria e sulla condizione delle classi agricole. Sono pregiudizi, che qualche volta hanno portato i Governi a favorirla, qualche volta a contraddirla.

Ed invero gli effetti dell'emigrazione vengono esagerati; l'esperienza statistica dimostra, che l'emigrazione non serve a compensare sufficientemente l'eccedenza delle nascite sulle morti. Qualche volta anzi avviene, che nei paesi dove non c'è emigrazione, la popolazione diminuisce, e dove c'è, aumenta. Questo è avvenuto nella provincia d'Ulster nell'Irlanda, nella Svevia e nel Palatinato in Germania; e per la Francia nei dipartimenti dell'Est e del Mezzogiorno, in contrapposto alla Normandia, dove, pur non essendovi emigrazione, la popolazione tuttavia diminuisce. Certo vi sono delle necessità inesorabili, che determinano l'emigrazione, e non occorre adesso farne una diagnosi patologica, come a qualcheduno piace di fare, per capire che vi sono dei momenti, in cui l'emigrazione è necessaria.

L'augellino d'America, scriveva un mio compianto maestro in una sua stupenda poesia, l'augellino d'America, che di primavera saluta le aurore italiane, perchè, domanda al nostro contadino, chiedere a estranei lidi un premio incerto? Ammainate, o miseri, le vele illuse. Il contadino risponde, quello che di Menete è detto nel XII dell'*Enaide*: « Che volete! qui non posso aver speranza (così è, e particolarmente della popolazione campagnuola), non posso avere speranza di migliorare la mia condizione; solo il mio tugurio ho per reggia, e per signore il padre « povero agricoltor dei campi altrui ».

Non si può avere insomma nella emigrazione il regolatore della popolazione, nè il rimedio certo del pauperismo. L'emigrazione naturale e spontanea non è perciò men buona, men giusta, men sacra, dice un eminente economista francese, Paul Leroy Beaulieu. La emigrazione molto può per la prosperità degli emigranti capaci, per la liberazione della patria da elementi perturbatori, per formare una clientela di traffici, per procurare onesti modi di guadagno.

A torto si suppone che noi vogliamo creare ostacolo all'emigrazione, come fosse un male; a torto ci vien fatta accusa di impedirne il corso. No. Io nella mia relazione minutamente ho esposte tutte le disposizioni, che sono nella legge che ci sta davanti; disposizioni, le quali facilitano l'emigrazione fin dove lo Stato può facilitarla.

Lo Stato non deve promuovere l'emigrazione e non deve impedirla.

Ma l'emigrazione crea relazioni molteplici, che lo Stato ha dovere di regolare, determinandone le condizioni di diritto. Questo si fa colla legge che ci viene proposta.

Ora che cosa deve fare lo Stato per l'emigrazione? Lo Stato ha soprattutto due obblighi.

Il primo si è di proteggere gli emigranti da false promesse che li inducano in errore. Deve dunque impedire che succeda quello che è successo ai Tirolesi, che ingannati da fallaci promesse sono andati a morire nelle terre arse, deserte e malsane del Perù. Deve impedire, che succeda quello che è successo ai Francesi, i quali hanno trovato in altri paesi la morte, le ingiustizie, oppure quasi il servaggio. Ed a questo provvedono parecchi articoli della legge, anzi con moltissima cura.

L'altro obbligo dello Stato si è di preservare l'emigrante da avarie.

Il ministro degli affari esteri ha detto (ed ha detto benissimo per chi sente quanta sia la virtù della concorrenza: non sarò io fra questi? bandiera vecchia, onor di capitano), che qui non ci affacciamo alla concorrenza per porvi ostacolo, e che anzi col disegno di legge si cerca di promuoverla. Così dicendo ha affermato quello, che incontrastabilmente non si può negare.

Che cosa avviene nella navigazione, come nelle industrie in grande? Prima si comincia dallo stabilire un *pool* e questo *pool* è di vario genere; cioè si divide il campo in cui fare ciascuno il proprio guadagno, oppure si divide il traffico, o si stabiliscono accordi per la partecipazione all'utile lordo o all'utile netto.

Ma qualche volta, anzichè accontentarsi del *pool*, si va addirittura al *trust*. E ieri il ministro degli esteri ha dato lettura di un documento che ne mette sott'occhio un esempio nella navigazione.

Non è parola italiana, ma una parola che veramente vi corrisponda non l'ho trovata: diciamolo accordo, lega, *coalizione* che non è parola italiana nemmeno essa...

BOCCARDO. Concerto...

LAMPERTICO... Diciamo pure concerto.

Infine quando si dice *trust* tutti sanno quel che realmente si vuol dire.

Ora il *trust*, a cui ha accennato il ministro degli esteri, è stato determinato dai guadagni, che la Norddeutscher Lloyd di Brema, sino dal 1892 sostituitasi alla Navigazione generale italiana, avea fatti sulla linea di navigazione con New York toccando Napoli e Gibilterra. Si formò così il *trust* della emigrazione tra Italia, Europa, New York.

Che ne è avvenuto?

Ne è avvenuto, che i noli aumentarono da 115 e 125 lire a 180 e a 200; si stabilì un prezzo di 12.50 a tariffa fissa per i lattanti; vennero aboliti i quarti di posto, ed obbligati al pagamento anche i bambini da un anno a 12 anni.

Per i piroscafi, che esercitano quella linea, a quelli della Norddeutsche Lloyd, siccome migliori, si è assegnata la tariffa di 200 lire, agli altri 180, e ciò per tutti gli emigranti italiani, sia che si imbarchino a Genova, sia che si im-

barchino in qualsiasi altro porto estero. Solo per quelli che si imbarchino a Napoli, che è il porto principale d'imbarco per New York, si assegnò una tariffa, ossia un nolo di venti lire di meno, ossia di lire 160 e di lire 180, secondo che si tratti di piroscafi di altri armatori della Norddeutscher Lloyd.

Prego il senatore Pierantoni...

PIERANTONI. Non ho interrotto.

LAMPERTICO. Io la ascoltai con l'attenzione, di cui il Senato mi è buon testimonio, e così la prego di aspettare a farmi le sue osservazioni dopo. Ho bisogno di non essere distratto per non far perdere tempo al Senato. Nonostante però questo rialzo di noli e nonostante il ribasso del porto di Napoli, moltissimi dei nostri emigranti, anche delle provincie meridionali, han continuato a recarsi all'Hâvre trovandosi senza passaporto per i ritardi nell'ottenerlo.

Riuscito il *trust* per l'emigrazione a New York, si è anche fatto un nuovo *trust* per l'emigrazione al Brasile e al Plata, ma questo è rimasto un *pool* più che essere un *trust*, poichè al *trust* per New York presero parte tutti gli armatori del mondo, che sono sulla linea Italia-Europa-New York cioè circa 17 tra Compagnie ed armatori, mentre al *trust* per il Brasile e il Plata non presero parte che gli armatori che sono sulla linea Italia, Brasile e Plata. Però, anche così limitato questo *trust*, si sono elevati i noli per gli emigranti da 100 e 110 a lire 160 per il Brasile, e i noli per il Plata, Montevideo e Buenos Ayres, da 150 e 170 lire a 180 e 200, saliti poi a 200 e 220.

Quanto alla parte, che vi ebbero gli agenti di navigazione, la mediazione da 25 lire venne ridotta a 20, ma vennero loro promessi maggiori compensi sugli utili e un guadagno stabile.

Non parlo qui delle tassa pel *fondo di emigrazione*, perchè essa ci fornirà argomento di speciale discussione, quando verremo all'articolo della legge lo concerne, ma soltanto farò notare, che, se gli emigranti pagheranno otto lire per costituire il fondo di emigrazione, cioè per procurarsi tutti i benefici, che io accuratamente ho indicato nella mia relazione, sarà sempre meno delle 15 lire, che oggi debbono pagare all'agente di emigrazione. Lasciamo stare la ripercussione della tassa, su cui parleremo a suo tempo.

Io non posso, che augurarmi, che il Senato approvi questo disegno di legge, in cui fra gli altri benefici, che esso porta all'Italia, vi è anche quello di mettere sanzioni più efficaci per il turpe mercato dei fanciulli, che da tanti anni pur troppo ci funesta, di quei fanciulli, che vanno poi ramingando tra i lubrici chiassuoli di im-mense città

Pur come ramoscel che l'uragano
Turbinando trasporta a ciel lontano.

(Benissimo).

I nostri ordini del giorno, o raccomandazioni, come dimostrerò a suo tempo, non mi pare, che meritino la censura di irriverenti verso il Senato, o verso il Governo, perchè siamo in ciò animati dallo stesso intendimento, che la legge sia bene eseguita. Dalla esecuzione dipende una gran parte dei benefici di questa legge.

Anche quando abbiamo parlato del Commissariato a me sovveniva, che, quando fu fondato il Collegio di Francia, senza che si fosse allestita una sede degna, ma con professori insigni, si diceva a Francesco I: *On bâtit en hommes*.

Uomini ci vogliono, ed io penso che la esecuzione della legge sarà quella, che veramente ci garantirà il conseguimento di que' benefici, che la legge si propone.

Io ho evitato anche nella relazione la discussione teorica, se questa azione dello Stato sia conforme o no ai buoni principi economici.

Mi affida, non che l'essere insieme con altri egregi colleghi, principalmente (e tutti lo riconosceranno) il trovarmi confortato dal senatore Boccardo.

Io penso, che a torto si negasse allo Stato una funzione anche economica.

Quello che preme, si è, che lo Stato la adempia nei limiti, in cui deve essere contenuta, ed in modo efficace. In passato si voleva tenere lo Stato estraneo ad ogni manifestazione della operosità economica, ma quello, che importa, si è, che quello, che si fa, sia dai privati o dallo Stato, sia fatto bene.

Certo si è frainteso quello che dissi, che la approvazione della legge è voluta dall'onore nazionale.

È tanto vero, che non trovo migliore epilogo al mio discorso.

Le altre nazioni hanno per l'emigrazione leggi igieniche, di sicurezza, di economia: e l'Italia ancora ne manca.

Non si indugi più oltre: l'Italia entri nell'arringa emula delle altre nazioni.

Potremo migliorare la legge con altre successive, e questo è proprio dell'opera legislativa, che è perenne.

Ma intanto otteniamo quei benefici, che la legge ci può dare, ed otteniamoli sopra tutto con la buona esecuzione di essa. Sì, o signori: è nostro dovere di non tardare più oltre a compiere in questa parte ufficii, che incombono allo Stato, mentre ci troviamo di fronte alle altre nazioni, che li adempiono. (*Bene*). Io vorrei che la mia parola vibrasse nel cuore dei giovani italiani.

È un errore funesto quello, che s'insinua nell'animo dei nostri giovani, che l'amare, il comprendere la patria sia troppo angusto, e che bisogna invece amare e comprendere l'umanità. Io dico, che non arriva a comprendere, non arriva ad amare l'umanità chi non comprende e non ama la patria. (*Benissimo. Voci e prolungati applausi. Molti senatori si congratulano con l'oratore*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Odescalchi, iscritto.

ODESCALCHI. Mi consenta il Senato alcune brevi parole per una dichiarazione intorno alla mia attitudine personale.

Quando ci siamo riuniti in Commissione due principali considerazioni ci spingevano, e giustamente, ad essere benevoli verso questa legge.

Prima di tutto ci piaceva che per la prima volta con una elaborata legge si cercasse di sviscerare una fra le questioni più importanti che interessano il nostro paese.

In secondo luogo perchè temevamo che prolungandosi le discussioni e approvandosi degli emendamenti potesse infine naufragare la legge nell'altro ramo del Parlamento.

E queste considerazioni mentre premevano molto sui miei colleghi, su di me premevano meno, e da lì una lieve divergenza.

Io ritengo che qualora con degli emendamenti la legge fosse migliorata, come certamente migliorare la si potrebbe, e che il Ministero si conducesse con una qualche energia, l'altro ramo del Parlamento li voterebbe senza difficoltà e senza grande ritardo, e qualora vi

fosse qualche piccolo ritardo, questo sarebbe largamente compensato dai miglioramenti che alla legge medesima si potrebbero apportare. Perciò pregai i miei colleghi di prendere nota che io mi riserbava libertà d'azione e di parola sugli articoli man mano che verrebbero in discussione.

Ciò fatto mi sono riconcentrato nei miei pensieri, sono sceso nella mia coscienza e mi sono chiesto: è questa che noi andiamo a discutere una buona legge? La mia coscienza ha ripetuto recisamente, no.

Sono dei buoni, ottimi elementi per fare una buona legge, ma per ora è un abbozzo che ha bisogno di essere migliorato ed al quale è necessario togliere gravissimi inconvenienti.

E avuta dalla mia coscienza questa risposta ho chiesto a me medesimo: *Quid agendum?*

Ora non sono nuovo abbastanza nel Senato per non conoscere l'ambiente, nè sono abbastanza presuntuoso per credere di potervi avere largo seguito; poteva costituirmi minoranza della Commissione e presentare gli emendamenti che ritengo indispensabili a migliorare la legge, e quale ne sarebbe stato il risultato?

Avrei fatto perder tempo al Senato e avrei dato a me stesso il divertimento soltanto di alzarmi parecchie volte. (*ilarità*).

Mi limiterò adunque quando verranno gli articoli ad esporre quali, secondo me, sarebbero gli emendamenti necessari per migliorarli.

Se qualcuno che abbia più autorità di me consentendo nelle mie idee vorrà formulare qualche emendamento lo voterò con piacere. Ma ripeto da parte mia mi limiterò solo ad esporre le mie convinzioni e non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e, stante l'ora tarda, rimanderemo a domani la discussione degli articoli.

Il risultato delle votazioni fatte oggi, sarà proclamato nella seduta di domani.

Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

1. Interpellanza del senatore Vitelleschi al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1901

2. Votazione di ballottaggio, occorrendo, per la nomina:

di un commissario in ciascuna delle seguenti Commissioni permanenti:

- a) di finanze;
- b) per le petizioni;
- c) per i trattati internazionali;
- d) per i decreti registrati *con riserva*.

di un commissario di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

3. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni sull'emigrazione (N. 29 - *urgenza*).

4. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati italiani all'estero (N. 39 - *urgenza*);

Modificazioni alla legge 6 agosto 1891, n. 483, per il servizio di vendita dei sali e tabacchi (N. 76 - *urgenza*);

Approvazione di due contratti di permuta di beni stabili fra il demanio dello Stato ed il comune di Venezia: Autorizzazione al Governo di concludere un'altra permuta di stabili col comune di Roma (N. 70);

Esercizio economico di ferrovie a traffico limitato, comprese nelle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (N. 31).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 28 gennaio 1901 (ore 11.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

